



# *Repubblica di Lumenaria*

**Legge n. 10 del 19 Agosto 2021** – Norme sulla registrazione delle attività private.

## Art. 1

Si definisce attività privata qualunque servizio offerto e gestito da privati cittadini all'interno della comunità lumenarense.

## Art. 2

Ogni quattro (4) mesi, il ventesimo giorno del mese, viene indetto dal Ministro degli Interni un censimento delle attività private lumenarensi.

Il censimento è aperto per tre (3) giorni.

Ogni attività privata deve compilare il modulo del censimento fornendo: il nome dell'attività, una eventuale breve descrizione, il settore in cui essa opera, il proprietario dell'attività, eventuali collaboratori e i link di collegamento all'attività.

## Art. 3

Al termine del censimento, il Ministro degli Interni pubblica un elenco di tutte le attività private con i loro relativi dettagli forniti nel censimento.

## Art. 4

Il Ministro degli Interni può effettuare censimento straordinari in date diverse da quelle prestabilite. Un censimento straordinario non può essere effettuato a meno di un mese di distanza dal censimento precedente o successivo.